

REGOLAMENTO
DEI
CIMITERI COMUNALI
DI OSCO E DI FREGGIO

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE**Art. 1 Definizione, proprietà e amministrazione**

I cimiteri di Osco e Freggio situati ai mappali 216 e 354 RFD sono di proprietà del Comune.

L'amministrazione, la sorveglianza e la manutenzione del cimitero sono di competenza del Municipio.

Art. 2 Organizzazione

La sorveglianza amministrativa compete al Municipio tramite la Cancelleria Comunale.

La sorveglianza diretta, i lavori di manutenzione ordinari competono all'operaio comunale; le inumazioni e le esumazioni ordinarie competono all'affossatore comunale.

Il Municipio può appaltare i lavori di manutenzione ordinari, le inumazioni e le esumazioni.

Art. 3 Registro delle sepolture

Il Municipio tiene un registro di tutte le sepolture con nome, cognome, paternità, età, attinenza, nazionalità del defunto, nonché di tutte le indicazioni relative alla sepoltura (concessioni di terreni, monumenti e cinerari).

Il Municipio tiene pure i piani dei cimiteri di Osco e di Freggio sui quali sono indicati dettagliatamente i campi ed i singoli posti. La mappa ha lo scopo di pianificare gli interventi, l'occupazione a breve, medio e lungo termine delle fosse delle nuove costruzioni.

Il registro e le mappe sono tenuti presso la Cancelleria comunale.

Art. 4 Orario apertura

I cimiteri sono sempre aperti al pubblico.

È vietata l'introduzione di qualsiasi animale o veicolo non autorizzato.

TITOLO II - SUDDIVISIONE E UTILIZZAZIONE DELL' AREA DEI CIMITERI**Art. 5 Area dei cimiteri**

E' suddivisa in:

- a) campi per sepolture comuni;
- b) campi per tombe a tempo determinato;
- c) campi per sepolture comuni per bambini fino a 10 anni;
- d) cinerari per loculi;
- e) cappelle per famiglie private.

Art. 6 Campi per sepolture comuni

Le fosse dei campi per sepolture comuni devono avere le dimensioni seguenti:

- a) per adulti
 - m. 1.80 di lunghezza (misura in superficie)
 - m. 0.80 di larghezza
 - m. 1.80 di profondità
-

b) per bambini

- m. 1.50 di lunghezza
- m. 0.60 di larghezza
- m. 1.50 di profondità

Art. 7 Assegnazione dei campi

I posti per fosse dei campi a/b/c vengono assegnati secondo la progressione risultante dalle planimetrie al momento della richiesta a seguito di decesso. Il Municipio può concedere deroghe e riservare parti adiacenti alla tomba o al loculo quando si tratta del coniuge, degli ascendenti o discendenti diretti, o del convivente superstite. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Municipio.

Art. 8 Campi per tombe

Nei campi b) possono essere costruite tombe singole o al massimo doppie. Nelle tombe le salme possono essere sovrapposte fino ad un massimo di quattro.

Art. 9 Urne cinerarie

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono contenere solo le ceneri di una salma e possono anche essere interrato.

Art. 10 Cinerari

La concessione dei loculi nei cinerari é data al momento del decesso o di una esumazione.

I nuovi loculi, per il cimitero di Osco, sono assegnati di regola da sinistra verso destra, partendo dall'alto di ogni fila verso il basso.

I loculi cinerari nel cimitero di Freggio, sono assegnati in ordine progressivo orizzontale.

In ogni loculo del cinerario possono essere depositate più urne cinerarie.

Art. 11 Cappelle

Le cappelle, già erette da privati su proprio sedime, restano di loro proprietà e passano con uguale diritto ai rispettivi discendenti o ascendenti.

Art. 12 Concessioni e rinnovi

La concessione per le sepolture comuni è gratuita, ventennale e non rinnovabile.

La concessione per tombe e cinerari è a pagamento per un periodo di 30 anni, rinnovabile per altri 10 e così di seguito.

Il rinnovo della concessione dovrà essere chiesto al Municipio dagli eredi due anni prima della scadenza.

Le concessioni antecedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento sono di durata trentennale, dalla data di sepoltura, rinnovabili per altri 10 anni e così di seguito.

Art. 13 Effetto delle concessioni

Le tombe a tempo determinato ed i cinerari non costituiscono un diritto di proprietà ma solo un diritto di occupazione, sono trasferibili solo con il consenso del Municipio.

I diritti dei concessionari cessano qualora l'area del cimitero dovesse essere ripristinata ad area pubblica o privata, trascorsi trent'anni dall'ultima sepoltura.

Art. 14 Revoca

È facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi posto concesso, quando ciò si renda necessario per l'ampliamento e per la trasformazione del cimitero, o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

In questo caso il Municipio assegna al concessionario un altro posto equivalente, ed esegue, a sue spese, la traslazione della salma o dei resti, la ricostruzione della tomba e del monumento.

Art. 15 Domanda di sepoltura

Per ogni permesso di sepoltura deve essere presentata al Municipio domanda scritta.

TITOLO III - SEPOLTURA

Art. 16 Sepoltura

Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e le ossa:

- a) delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio;
- b) delle persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso l'ultimo loro domicilio legale nonché degli attinenti;
- c) delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma fruente del diritto ad una sepoltura in tomba di famiglia nel cimitero di Osco o di Freggio;
- d) il Municipio può concedere su richiesta l'autorizzazione alla sepoltura di persone strettamente legate ad Osco.

Art. 17 Autorizzazione

Nessuna sepoltura può essere effettuata senza la preventiva autorizzazione. Tutte le inumazioni devono essere fatte di giorno.

Art. 18 Disposizioni per la sepoltura

Per le sepolture valgono le seguenti disposizioni:

- nei campi previsti all'art. 5) paragrafi a/b/c, è proibito l'impiego di cofani con casse metalliche ma è prescritta l'utilizzazione di materiale degradabile di uno spessore non superiore ai 3 cm;
- nei cinerari, le ceneri devono essere contenute in urne apposite e le ossa in prescritte piccole cassette di legno.

Art. 19 Urne

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, possono essere collocate anche nelle tombe dei campi previsti all'art. 5) paragrafi a/b/c.

In una tomba possono essere collocate più urne cinerarie.

In un loculo cinerario possono essere collocate più urne.

Art. 20 Occupazione loculi e chiusura

Al momento dell'occupazione dei loculi il concessionario provvederà a sue spese alla relativa chiusura secondo le disposizioni del Municipio.

Art. 21 Cofani

Un cofano può contenere solo una salma, ad eccezione del caso di madre e neonato al momento del parto.

TITOLO IV - ESUMAZIONE E TRASLAZIONI DI SALME**Art. 22 Esumazioni ordinarie (spurgo del terreno)**

Le esumazioni ordinarie (spurgo del terreno) sono ordinate dal Municipio, dopo la scadenza delle concessioni.

Le spese sono a carico del Comune.

Art. 23 Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione del cimitero, per ordine dell'autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata della famiglia.

Nessuna salma potrà essere esumata senza il consenso dell'autorità competente prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

Tutte le spese derivanti dalle esumazioni straordinarie comprese quelle relative alla necessità di sistemazione del cimitero sono a carico dei richiedenti.

TITOLO V - TOMBE E MONUMENTI**Art. 24 Autorizzazioni**

La costruzione di tombe, la posa di monumenti, lapidi e ricordi funebri di qualsiasi natura é subordinata all'autorizzazione del Municipio, previa presentazione di domanda scritta corredata dal progetto in due esemplari.

I lavori dovranno essere eseguiti da ditte o persone qualificate.

Art. 25 Costruzione monumenti

Ai concessionari di tombe è fatto obbligo di erigere il monumento entro 1 anno dall'avvenuta concessione, pena la decadenza della stessa.

Art. 26 Monumenti nei campi per sepolture comuni e tombe a tempo determinato

Nei campi per sepolture comuni e per le tombe a tempo determinato possono essere eretti monumenti, croci o altri segni funebri, purché non eccedano m. 0.80 di larghezza e m. 1.20 di altezza.

Art. 27 Cinerari

A chiusura dei cinerari verrà posata una lastra fornita dal Comune.

Su di essa sarà applicato nel carattere e nella disposizione prescritti dal Municipio il nome ed il cognome del defunto, eventualmente i titoli, la data di nascita e di morte ed una croce o altro segno.

Sarà permesso applicare alla lastra un medaglione con fotografia ed un vaso portafiori di tipo e misura autorizzati dal Municipio.

Le spese relative a quanto sopra sono a carico del richiedente.

Art. 28 Proprietà

I monumenti, le lapidi, le croci ed ogni altro segno che venissero posti nel cimitero sono di proprietà della famiglia del defunto, cui spetta l'obbligo della manutenzione. Pari obbligo incombe per la manutenzione dell'area occupata.

Se gli interessati non ottemperano a tali obblighi il Municipio si riserva il diritto di decretare il decadimento della concessione, previa, se del caso, pubblicazione sul Foglio Ufficiale.

Allorché un monumento, parte di esso o altro segno funerario venga a sconnettersi, a spostarsi, a cadere, o sia in qualsiasi modo contrario alla sicurezza delle persone, ai diritti di altri concessionari o all'esigenza del decoro del cimitero, sarà fatto obbligo agli interessati di eseguire entro un termine fissato dal Municipio, le necessarie riparazioni, pena la decadenza della concessione.

In tal caso il Municipio farà rimuovere od asportare detti monumenti e segni funerari i quali si intenderanno passati in proprietà del Comune senza obbligo di indennità. E' riservata l'azione danni contro gli interessati, esclusa comunque ogni responsabilità del Comune.

Art. 29 Rimozione

Alla scadenza della concessione i monumenti dovranno essere rimossi. Quando il ritiro non avvenga a cura degli aventi diritto entro 60 giorni dall'avviso, il Comune ne entrerà in possesso e ne disporrà nel modo che crederà opportuno.

Art. 30 Responsabilità

Durante i lavori di costruzione di tombe, di posa di monumenti, di riparazioni, ecc. l'assuntore dovrà osservare le prescrizioni del presente regolamento e sarà responsabile in solido con il concessionario di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà comunale o privata.

Art. 31 Piantagioni

Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto e sempreverdi, regolate in modo che non sporgano dal perimetro dell'area concessa e non superino l'altezza di ml 1.20.

In caso contrario il Municipio, previa comunicazione agli interessati, adotta gli opportuni provvedimenti.

TITOLO VI – TASSE E TARIFFE

Art. 32 Campi per sepolture comuni

I posti per le sepolture in campi comuni sono gratuiti.

La spesa per l'affossatore è a carico dei parenti del defunto.

Art. 33 Terreno a pagamento

Per ogni rinnovo verrà percepita una tassa di fr. 100.00.

Art. 34 Campi per tombe a tempo determinato

La tassa di concessione per i posti di tombe: da fr. 600.00 a fr. 1'200.00.

Per ogni rinnovo verrà percepita una tassa di fr. 300.00

Art. 35 Cinerari

La tassa di concessione per i cinerari: da fr. 600.00 a fr. 1'000.00.

Per ogni rinnovo verrà richiesta la tassa di fr. 300.00.

Art. 36 Posa monumenti e lapidi per campi comuni

Nei campi comuni la posa di semplici croci di legno, semplici cinte, la concessione è gratuita.

Per la posa di monumenti e lapidi viene percepita una tassa: da fr. 50.00 a fr. 100.00.

Art. 37 Sepoltura salme provenienti da altri Comuni

La tassa per le sepolture di salme provenienti da altri Comuni è fissata: da fr. 250.00 a fr. 500.00 (richiamato l'art. 16 cvp. c).

Art. 38 Occupazione provvisoria di cinerari

Per le sepolture provvisorie delle ceneri nei loculi, in attesa della sepoltura definitiva, sono richieste le seguenti tasse: cinerari fr. 20.00 al mese.

Art. 39 Esumazioni straordinarie

Per le esumazioni straordinarie il Municipio preleva una tassa di fr. 50.00.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI**Art. 40 Contravvenzioni**

Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente Regolamento è punito con una multa di un ammontare massimo di fr. 1'000.00.

Art. 41 Altre leggi e regolamenti

Per quanto non previsto dal presente Regolamento fanno stato le leggi ed i regolamenti in materia.

Art. 42 Entrata in vigore

Il presente regolamento annulla e sostituisce tutti i precedenti regolamenti comunali in materia ed entra in vigore con il 1° gennaio 2005.

Così risolto ed approvato dall'Assemblea comunale il 10 dicembre 2004.

PER L'ASSEMBLEA COMUNALE

Il Presidente:

La Segretaria: